



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

L'Aquila, data del protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Circ. n. 3/EP

OGGETTO: Esercizio delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Acquisizione di ulteriori disponibilità.

Com'è noto, in occasione dello svolgimento di ogni consultazione popolare elettorale o referendaria, che costituisce per il corpo elettorale chiamato al voto la massima e libera espressione di democrazia e partecipazione alla vita pubblica, nazionale o locale, assume grandissima rilevanza e delicatezza l'esercizio delle funzioni di presidente, scrutatore e segretario degli uffici elettorali di sezione.

La legge, come parimenti noto, prevede che i presidenti degli uffici di sezione vengano nominati dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e che, ove possibile, vengano scelti fra i residenti del comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014). Il presidente stesso dell'ufficio di sezione può scegliere il segretario tra gli elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio.

La nomina degli scrutatori, attribuita alla commissione elettorale comunale costituita nell'ambito di ogni comune, avviene, invece, con una procedura più complessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95. In particolare, si procede, con notevole anticipo rispetto alla data della consultazione (cioè tra il 25° e il 20° giorno prima del voto), alla nomina, dapprima, di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori tenuto da ogni comune, pari a quello occorrente per la copertura di tutti i seggi elettorali; successivamente, alla formazione di una graduatoria di altri nominativi compresi nel medesimo albo chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati; infine, alla nomina di ulteriori scrutatori, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nel predetto albo non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Purtroppo, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, specie negli ultimi anni e soprattutto nelle grandi città, si è verificato un numero elevatissimo di impedimenti e rinunce, anche all'ultimo momento, di presidenti e scrutatori, con conseguenti difficoltà nel reperimento dei sostituti e, sovente, con notevoli ritardi nella costituzione e nella operatività dei seggi elettorali.

Appare indispensabile scongiurare il rischio che tale fenomeno si reiteri in occasione delle prossime consultazioni elettorali, e in specie delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che in larga parte dei comuni si svolgeranno contestualmente ad elezioni amministrative e in alcuni comuni anche ad elezioni regionali. Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, come convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, poiché le operazioni di voto inizieranno il sabato alle ore 15, gli uffici di sezione dovranno costituirsi già tra le



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

ore 7,30 e le ore 9 dello stesso giorno di sabato, per provvedere ad ogni adempimento preliminare e soprattutto alla autenticazione delle schede di voto per ogni consultazione elettorale in contemporaneo svolgimento. Ogni ritardo nella costituzione e nella piena operatività del seggio rischierebbe, quindi, di ritardare anche l'inizio delle operazioni di voto, con pregiudizio o comunque con turbative della regolarità delle operazioni elettorali.

Inoltre, sempre in occasione delle elezioni europee, oltre alla costituzione degli uffici elettorali delle 61.556 sezioni "ordinarie" esistenti sull'intero territorio nazionale e dei seggi speciali per la raccolta del voto presso ospedali e case di cura e presso luoghi di reclusione, occorrerà costituire ulteriori sezioni elettorali "speciali" sia nei cinque comuni capoluogo di circoscrizione elettorale (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) per lo scrutinio delle schede votate dai nostri connazionali residenti o temporaneamente presenti negli altri Paesi dell'Unione europea; sia in tutti i comuni capoluogo di regione per consentire l'espressione del voto da parte degli studenti fuori sede, ai sensi dell'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 7/2024, come introdotto dalla legge di conversione n. 38/2024.

Ciò premesso, vorranno le SS.LL. valutare la possibilità di raccogliere, con ogni procedura ritenuta utile, la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nel rispettivo Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in **apposito elenco aggiuntivo** e a **subentrare** nell'esercizio delle funzioni di scrutatore e, laddove strettamente necessario - specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali - anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale prov.le
Viceprefetto
(Dott.ssa M.C. Di Stefano)

ML